

**SEGRETERIA NAZIONALE**

Roma, 20 luglio 2023

Prot. n. 17/05/SN

Spett. le  
FSI Holding  
c.a. dott. Massimiliano Loffredi  
Relazioni Industriali, Welfare e Costo del Lavoro

e p.c. Trenitalia  
dott. Stefano Conti  
Direzione Personale e Organizzazione  
dott.ssa Katuscia Rossi  
Direzione Risorse Umane e Organizzazione  
Tper  
dott. Filippo Castagneti  
Risorse umane e organizzazione  
dott. Alberto Filoni  
Direzione Operativa

**Oggetto: Errato conteggio ferie e ripresa turno per il personale degli equipaggi.**

Alla scrivente O.S. giungono numerose segnalazioni dai territori sull'errato conteggio delle ore di libertà dal servizio in corrispondenza di giorni di ferie con una conseguente riduzione delle ore previste per la ripresa turno.

**Visto l'art 27 pt 2.4 del Ccnl AF** "Il periodo di riposo settimanale non potrà mai essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell'ultimo periodo di lavoro giornaliero"

**Visto l'art 13 pt 2.7.3 del Ccnl FS** "SP2 (servizi passeggeri regionali e locali):

a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri regionali e locali di cui al punto 2.7.B dell'art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.2 dell'art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:

- n° 14 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;

- n° 12 periodi annui, della durata minima di 48 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente la giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale;”

**Visto l’art. 13 pt 2.7.4 del Ccnl FS “SP3 (servizi passeggeri media-lunga percorrenza)**

a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri di cui al punto 2.7.C dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF è sostituito

qualitativamente e quantitativamente come segue:

- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti

le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;

- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive, comprendenti due giornate solari di cui una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;”

**Visto l’ast. 30 pt 4 Ccnl AF “Al di fuori dei periodi di cui ai precedenti punti 2 e 3 le ferie, su richiesta del lavoratore, possono essere frazionate fino a mezza giornata e godute compatibilmente con le esigenze di servizio.”**

**Visto l’art. 30 pt 9 del Ccnl AF “Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale, come definiti al punto 2 dell’art. 27 sopracitato. Per tali lavoratori, ai fini della ripresa del turno programmato è ammessa la frazionabilità a mezza giornata delle ferie.”**

**Visto il pt 2.4 della circolare TRNIT-DRUO/P/2012/0048915, anche conosciuta come Stocchi 2 “Nel caso di riposi di qualità a 60 ore, la contabilizzazione delle giornate di ferie terrà conto delle 60 ore di riposo.”**

**Visto il pt a) della circolare T/TR.LOG.PDM/NU.7.7 del 13/07/1995, anche conosciuta come circolare ferie 1995: “Fermo restando la divisibilità del riposo settimanale a 30 ore, per richieste di un unico giorno di ferie, il conteggio delle stesse, per periodi di 24 ore dovrà decorrere dall’ora di inizio della prestazione prevista sul primo giorno di assenza, fino al giorno di ripresa del servizio, detraendo 48 ore per i riposi settimanali spettanti indipendentemente se trattasi di ferie turnificate o meno.”**

e d) della medesima circolare: “il frazionamento delle ferie, si applica esclusivamente in detrazione, per favorire la ripresa del turno, **quando l’agente avendone titolo ne fa esplicita richiesta.**”

**Nonostante la chiarezza delle norme, dai territori ci giungono segnalazioni per trattamenti non omogenei oltre che non rispettosi del contratto e degli accordi in essere.**

Anche volendo sorvolare sull'errore umano commesso dal personale che gestisce gli equipaggi per la costante situazione emergenziale dovuta alla carenza di personale, riteniamo che la **giusta libertà dal servizio** debba essere assegnata contemporaneamente alla visibilità delle giornate di ferie, e **non solo su richiesta dei lavoratori interessati**, che talvolta, affidandosi alla buona fede degli interlocutori, scoprono solo in un secondo momento di non aver goduto di numerose ore di libertà.

Quanto invece succede nella programmazione delle ferie in turno è ancor più grave. L'Azienda infatti in quell'occasione ha la possibilità di gestire pienamente la ripresa turno, dovendo semplicemente calcolare l'orario di disponibilità del personale dopo le ferie richieste.

Invece l'orario di ripresa turno viene spesso anticipato in modo errato, attribuendo poi le responsabilità al sistema IVU ed al non corretto conteggio dei riposi weekend o dei riposi quantitativi.

Quando poi, il personale interessato, richiede il corretto conteggio della libertà dal servizio si ritrova anche a dover subire la modifica dei turni solo in gestione operativa (circa 48 ore prima) con ricadute inaccettabili sulla gestione dei tempi vita lavoro.

Un'altra particolare criticità riguarda l'attribuzione della mezza giornata di ferie.

E' da chiarire inequivocabilmente a tutte le unità Produttive territoriali che l'utilizzo della mezza giornata di ferie è previsto solo nel caso in cui il personale ne faccia richiesta al fine di agevolare la ripresa turno. Registriamo invece che viene spesso utilizzata la ratio con cui si attribuisce la mezza giornata di ferie senza il consenso preventivo del personale in violazione dell'Articolo 30 comma 4 CCNL AF vigente "Al di fuori dei periodi di cui ai precedenti punti 2 e 3 le ferie, su richiesta del lavoratore, possono essere frazionate fino a mezza giornata e godute compatibilmente con le esigenze di servizio."

A parere della scrivente O.S. l'articolo 14 del Contratto aziendale FS il quale recita: "Il frazionamento delle ferie si applica esclusivamente in detrazione per favorire la ripresa del turno, sia per le ferie programmate che per le ferie richieste in gestione operativa" non può costituire in nessun caso una contraddizione con il predetto art. 30 comma 4 CCNL AF per cui non può essere usato come base normativa per attribuire la mezza giornata di ferie senza la richiesta esplicita del lavoratore.

Invitiamo pertanto ad utilizzare trattamenti omogenei su tutto il territorio nazionale che non siano in contrasto con la normativa contrattuale e lesivi dei tempi vita-lavoro.

Distinti saluti.



Il Segretario Nazionale

Vincenzo Multari

